

## ACCORDO QUADRO

Tra

**Accademia Italiana di Economia Aziendale** (d'ora in poi anche "AIDEA"), con sede legale in Bologna, Piazza de' Calderini n. 2/2, C.F. 00698690377, in persona del legale rappresentante pro-tempore Prof. Gennaro Iasevoli

e

**Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** (d'ora in poi "CNDCEC") con sede legale in Roma – Piazza della Repubblica n. 59, C.F.00308780345, in persona del legale rappresentante pro-tempore Prof. Elbano de Nuccio

### RILEVATO

- che AIDEA è l'associazione scientifica di riferimento della comunità accademica italiana nel campo dell'economia aziendale, promuovendo e diffondendo la ricerca scientifica e la formazione di eccellenza in questo ambito disciplinare, con l'obiettivo di favorire il dialogo e la collaborazione tra il mondo universitario e le istituzioni professionali;
- che CNDCEC è l'ente pubblico non economico che rappresenta, tutela e valorizza la professione di dottore commercialista e di esperto contabile, svolgendo funzioni di indirizzo, formazione e aggiornamento professionale per i propri iscritti, nonché di interlocuzione con istituzioni pubbliche e private su temi di rilevanza per la categoria;
- che entrambe le Parti riconoscono l'esistenza di un comune interesse a sviluppare un rapporto strutturato di collaborazione scientifica,

formativa e progettuale su temi di rilevante interesse per la categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo all'evoluzione delle competenze richieste in un contesto economico e tecnologico in rapida trasformazione;

**PRESO ATTO**

- che AIDEA, quale autorevole sede di produzione e divulgazione della conoscenza scientifica in materia di economia aziendale, è interessata a mettere a disposizione del CNDCEC le proprie competenze accademiche multidisciplinari, la rete dei propri Soci e delle università affiliate, nonché le proprie capacità di ricerca applicata, al fine di arricchire l'offerta formativa e i contenuti di ricerca della categoria professionale, contribuendo altresì all'individuazione e all'orientamento dei migliori talenti universitari verso la professione;

- che CNDCEC, ritenendo prioritario aprirsi in modo sistematico alla collaborazione con il mondo accademico, è interessato a valorizzare il contributo scientifico di AIDEA per rafforzare la qualità della formazione continua offerta ai propri iscritti, promuovere attività di ricerca su temi di frontiera per la professione e sostenere politiche di talent attraction rivolte ai giovani laureati e laureandi dei corsi di laurea in economia aziendale presenti nelle università italiane;

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 (Oggetto dell'Accordo Quadro)**

1. Il presente Accordo Quadro, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplina il rapporto di collaborazione scientifica,

formativa e progettuale tra AIDEA e CNDCEC, finalizzato allo sviluppo congiunto di iniziative nei settori dell'economia aziendale di interesse per la professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

2. La collaborazione si articola principalmente nei seguenti ambiti:

a) organizzazione e realizzazione congiunta di attività formative, convegni, seminari e workshop rivolti ai professionisti iscritti agli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

b) promozione e conduzione di attività di ricerca scientifica applicata su temi di ampio carattere economico-aziendale di rilevanza per la professione, con successiva presentazione e disseminazione dei relativi risultati nelle sedi più opportune;

c) individuazione, orientamento e valorizzazione dei migliori talenti tra gli studenti universitari dei corsi di laurea in discipline economico-aziendali, al fine di attrarre nuove generazioni di professionisti verso la professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

d) elaborazione di posizioni scientifiche, documenti di approfondimento e contributi tecnici su tematiche di ordine generale rilevanti per la professione, da condividere con le istituzioni e con la comunità professionale.

3. I settori tematici su cui si concentra la collaborazione includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla professione e sugli studi professionali; la consulenza strategica e il ruolo del dottore commercialista come business advisor; la sostenibilità aziendale e la gestione dei processi aziendali; l'internazionalizzazione delle imprese; nonché, in generale, tutti gli ambiti dell'economia aziendale di interesse per

la categoria professionale, a esclusione dei temi di carattere tecnico-settoriale portati avanti dalle singole Società scientifiche consorziate in AIDEA.

**Art. 2 – (Impegni di AIDEA)**

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, AIDEA si impegna a:

a) mettere a disposizione del CNDCEC le competenze scientifiche e multidisciplinari dei propri Soci, favorendo la partecipazione di docenti e ricercatori universitari alle iniziative formative promosse o co-organizzate nell'ambito del presente accordo;

b) promuovere e coordinare attività di ricerca applicata su tematiche di frontiera per la professione – con particolare riferimento all'impatto dell'intelligenza artificiale sugli studi professionali, alla consulenza strategica, alla sostenibilità e alla internazionalizzazione d'impresa – e a presentarne i risultati in sede congiunta con il CNDCEC;

c) contribuire all'ideazione e alla progettazione di percorsi formativi di alta qualità, inclusi corsi di aggiornamento professionale, master e programmi di specializzazione, da realizzarsi in collaborazione con il CNDCEC e coerenti con i requisiti di formazione continua obbligatoria della categoria;

d) attivare, attraverso la propria rete di atenei e di referenti locali, iniziative di orientamento e di talent attraction rivolte ai migliori studenti universitari iscritti a corsi di laurea magistrale in economia aziendale o discipline affini, al fine di valorizzarne le potenzialità e indirizzarli verso la professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

e) designare il proprio rappresentante nel Gruppo di Lavoro Paritetico di cui al successivo art. 4 e assicurare la partecipazione attiva e continuativa dei

propri membri alle attività di tale organo;

f) partecipare, ove ritenuto opportuno d'intesa con il CNDCEC, alla predisposizione di documenti di posizione, linee guida e contributi scientifici su tematiche di comune interesse, destinati a istituzioni pubbliche, organi di regolazione e alla comunità professionale.

### **Art. 3 – (Impegni di CNDCEC)**

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, il CNDCEC si impegna a:

a) collaborare attivamente con AIDEA nella definizione delle tematiche prioritarie su cui concentrare le attività di ricerca e formazione, fornendo indicazioni aggiornate sui fabbisogni formativi della categoria e sulle tendenze evolutive della professione;

b) mettere a disposizione le proprie strutture, piattaforme e canali di comunicazione istituzionale per la diffusione e la promozione delle iniziative formative e dei risultati di ricerca realizzati nell'ambito del presente accordo, garantendone la massima visibilità presso la comunità professionale;

c) sostenere e promuovere le iniziative di talent attraction di cui all'art. 2, lettera d), anche attraverso la propria rete di Ordini territoriali e di Fondazioni collegate, favorendo l'incontro tra i giovani talenti identificati nell'ambito delle università e i professionisti iscritti agli albi;

d) designare il proprio rappresentante nel Gruppo di Lavoro Paritetico di cui al successivo art. 4 e assicurare la partecipazione attiva e continuativa dei propri membri alle attività di tale organo;

e) riconoscere, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della propria normativa interna, i crediti formativi professionali (CFP) ai partecipanti alle attività formative realizzate nell'ambito del presente accordo.

#### **Art. 4 - (Responsabili scientifici e gruppi di lavoro)**

1. La responsabilità scientifica del presente accordo è affidata:

a) per AIDEA, al Prof. Pier Luigi Marchini, nella qualità di referente scientifico dell'accordo per conto dell'Accademia;

b) per CNDCEC, al Presidente Prof. Elbano de Nuccio, nella qualità di referente istituzionale dell'accordo per conto del Consiglio Nazionale.

2. I Responsabili Scientifici sono responsabili della supervisione delle attività previste dal presente accordo, del coordinamento tra le due Parti, dell'individuazione delle priorità tematiche e della valutazione della qualità dei risultati prodotti. Essi si riuniscono almeno una volta l'anno per fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività e per pianificare le iniziative future.

3. È istituito un **Gruppo di Lavoro Paritetico** (di seguito anche "GLP"), composto da un uguale numero di membri designati da ciascuna delle Parti, **in misura non inferiore a tre e non superiore a cinque per ciascuna Parte**. I membri del GLP sono scelti in ragione della loro competenza sui temi oggetto del presente accordo e possono essere variati, per sopravvenute esigenze organizzative o scientifiche, mediante semplice comunicazione scritta tra le Parti.

4. Il Gruppo di Lavoro Paritetico ha il compito di:

a) definire i programmi annuali delle attività di ricerca e formazione da realizzarsi nell'ambito del presente accordo;

b) monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative avviate;

c) proporre ai Responsabili Scientifici e, ove necessario, agli organi apicali delle rispettive Parti, le eventuali modifiche o integrazioni al programma

delle attività;

d) elaborare e/o promuovere l'elaborazione dei documenti di ricerca, le linee guida e i materiali formativi previsti dal presente accordo;

e) individuare i talenti universitari da valorizzare nell'ambito delle iniziative di talent attraction di cui all'art. 2, lettera d), definendo i criteri di selezione e i percorsi di avvicinamento alla professione.

5. Il Gruppo di Lavoro Paritetico si riunisce, in presenza o in modalità telematica, con cadenza almeno semestrale, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta i Responsabili Scientifici o almeno la metà dei membri. Le riunioni sono verbalizzate e i verbali sono approvati dai presenti entro il termine della riunione successiva.

#### **Art. 5 – (Attività di ricerca e formazione)**

1. Le attività di ricerca scientifica applicata svolte nell'ambito del presente accordo sono progettate e condotte congiuntamente dai membri del Gruppo di Lavoro Paritetico, con il coordinamento dei Responsabili Scientifici. I risultati delle ricerche sono presentati e discussi in sedi di comune accordo, che potranno includere convegni nazionali e internazionali, pubblicazioni scientifiche, white paper e documenti di approfondimento destinati alla categoria professionale.

2. Con specifico riferimento ai temi di ricerca prioritari, le attività si concentreranno, in particolare, sui seguenti ambiti:

a) impatto dell'intelligenza artificiale generativa e delle tecnologie digitali avanzate sulla professione di dottore commercialista, sulle modalità di organizzazione degli studi professionali e sulle competenze richieste ai professionisti del futuro;

- b) evoluzione del ruolo del dottore commercialista come consulente strategico e business advisor delle imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle family business;
- c) sostenibilità aziendale e impatto delle normative europee in materia di ESG sulla professione;
- d) scenari evolutivi del mercato dei servizi professionali e sviluppo di nuove aree di competenza per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili;
- e) ulteriori temi di economia aziendale di carattere generale di rilevanza per la professione, individuati di volta in volta dal Gruppo di Lavoro Paritetico.

3. Le attività formative realizzate nell'ambito del presente accordo potranno assumere le seguenti forme: convegni e seminari scientifici; webinar e corsi di formazione a distanza; programmi di formazione avanzata e specializzazione; giornate di studio e workshop tematici. La progettazione, i contenuti e le modalità di erogazione di ciascuna iniziativa formativa sono definiti dal Gruppo di Lavoro Paritetico e approvati dai rispettivi Responsabili Scientifici.

**Art. 6 – (Talent Attraction e orientamento universitario)**

1. Le Parti riconoscono l'importanza strategica di attrarre i migliori talenti tra gli studenti universitari verso la professione di dottore commercialista, valorizzando le competenze economico-aziendali formate nelle università italiane e favorendo una transizione efficace dal mondo accademico a quello professionale.

2. A tal fine, le Parti si impegnano a sviluppare iniziative congiunte di orientamento e di talent attraction, tra cui, in particolare:

- a) realizzazione di career day, incontri di orientamento e presentazioni della

professione nelle principali università italiane in cui sono presenti corsi di laurea in economia aziendale, con il coinvolgimento di professionisti e docenti universitari;

b) istituzione di premi, borse di studio o menzioni di merito per i migliori elaborati di tesi magistrale e dottorato di ricerca su tematiche di interesse per la professione, da assegnarsi secondo criteri e modalità definiti congiuntamente;

c) organizzazione di programmi di mentoring che consentano ai migliori studenti universitari selezionati nell'ambito delle iniziative di cui alle lettere precedenti di essere affiancati da professionisti iscritti agli albi, con l'obiettivo di favorire la conoscenza diretta della professione e delle sue opportunità;

d) promozione di stage e tirocini formativi presso studi professionali di eccellenza, individuati in collaborazione con gli Ordini territoriali, rivolti a laureandi e neolaureati selezionati nell'ambito del presente programma;

e) realizzazione di comunicazioni e contenuti digitali destinati agli studenti universitari per valorizzare l'immagine e le prospettive della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

3. Il Gruppo di Lavoro Paritetico definisce annualmente un piano delle iniziative di talent attraction, individuando gli atenei coinvolti, le modalità di selezione dei candidati e i criteri di assegnazione di eventuali premi o borse di studio.

#### **Art. 7 – (Proprietà intellettuale e comunicazione)**

1. I risultati delle attività di ricerca e i materiali formativi elaborati nell'ambito del presente accordo sono di titolarità congiunta delle Parti.

Nessuna delle Parti potrà pubblicare, distribuire o altrimenti diffondere all'esterno detti risultati e materiali senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

2. In ogni pubblicazione, comunicazione o presentazione dei risultati delle attività svolte nell'ambito del presente accordo, ciascuna Parte si impegna a indicare esplicitamente la natura della collaborazione con l'altra Parte, citandone il nome e il ruolo.

3. Le Parti potranno utilizzare il nome e il logo dell'altra Parte esclusivamente per le finalità previste dal presente accordo e previa autorizzazione scritta, secondo le modalità e nel rispetto delle identità visive di ciascuna istituzione.

#### **Art. 8 (Corrispettivo)**

1. Il presente Accordo Quadro è a titolo gratuito. Le attività svolte nell'ambito del presente accordo non comportano alcun corrispettivo tra le Parti, salvo diversa pattuizione da definirsi per iscritto in specifiche convenzioni attuative.

2. Eventuali costi operativi connessi alla realizzazione di specifiche iniziative (quali spese logistiche, di comunicazione, di produzione di materiali didattici e simili) potranno essere ripartiti tra le Parti secondo modalità da concordarsi di volta in volta nell'ambito dei singoli programmi attuativi approvati dal Gruppo di Lavoro Paritetico.

#### **Art. 9 (Durata)**

1. Il presente Accordo Quadro ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è valido per una durata di tre anni. Salvo disdetta comunicata da una delle Parti all'altra a mezzo raccomandata a/r o PEC

almeno trenta giorni prima della scadenza di ciascuna annualità (entro il 30 maggio di ciascun anno), l'accordo si rinnova tacitamente per ulteriori periodi annuali.

2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente accordo con preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC. Il recesso non pregiudica il completamento delle attività già avviate e formalmente deliberate dal Gruppo di Lavoro Paritetico alla data della comunicazione di recesso.

#### **Art. 10 (Controversie)**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, alla validità o all'esecuzione del presente Accordo Quadro.

2. Qualora non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per ogni eventuale controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

#### **Art. 11 - (Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali)**

1. AIDEA e CNDCEC si impegnano a trattare tutti i dati e le informazioni che si scambieranno nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro con la massima riservatezza, buona fede e diligenza, astenendosi dal divulgarli a soggetti terzi, salvo che ciò sia strettamente necessario per le finalità connesse all'oggetto del presente accordo o sia richiesto da disposizioni di legge o da provvedimenti di autorità competenti.

2. Le Parti, ciascuna nel proprio autonomo ruolo di titolare del trattamento dei dati personali, garantiscono che il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del presente accordo si svolga nel pieno rispetto del

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale di attuazione.

3. A tale scopo, le Parti si impegnano ad adottare, rispettare e controllare l'applicazione costante di tutte le misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate, idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, alterazione, accesso non autorizzato o trattamento non conforme dei dati personali. Le Parti garantiscono il rispetto dei medesimi obblighi anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e soggetti comunque coinvolti nelle attività previste dal presente accordo.

#### **Art. 12 – (Modifiche e integrazioni)**

1. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato o integrato esclusivamente mediante atto scritto, firmato dai rappresentanti legali di entrambe le Parti o dai soggetti da questi formalmente delegati.

2. Eventuali convenzioni attuative, disciplinari o protocolli operativi volti a regolamentare nel dettaglio specifiche attività previste dal presente accordo costituiranno parte integrante dello stesso e dovranno essere approvati dai Responsabili Scientifici e, ove necessario, dai rispettivi organi apicali.

#### **Art. 13 – (Imposta di bollo e registrazione)**

1. Il presente Accordo Quadro costituisce quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti collaborativi tra le Parti.

2. Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. b) della Tariffa – Parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

3. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità previste

dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

**Art. 14 – (Normativa sussidiaria)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro si applica la normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni.

AIDEA

Il Rappresentante Legale

Prof. Gennaro Iasevoli

*Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005*

CNDCEC

Prof. Elbano de Nuccio

*Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005*